

---

## CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE DONNE (1979)

---

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979. Entrata in vigore internazionale il 3 settembre 1981.

Stati Parti al 1° gennaio 2009: 185.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 132 del 14 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 S.O. del 15 aprile 1985).

*Gli Stati Parti della presente Convenzione,*

*Visto* lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

*Vista* la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

*Visto* che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo e della donna hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

*Considerate* le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

*Tenute altresì presenti* le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dalla Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

*Preoccupati* tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

*Ricordato* che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

*Preoccupati* del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

*Convinti* che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

*Sottolineando* che la eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile per-

ché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

*Affermato* che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto dei popoli – soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera<sup>1</sup> – all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,<sup>2</sup>

*Convinti* che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,

*Tenuta presente* l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

*Consapevoli* che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

*Risoluti* a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

---

<sup>1</sup> La Germania (1985) ha dichiarato che non condivide la limitazione del riconoscimento del diritto all'autodeterminazione ai soli popoli "soggetti a dominio straniero e coloniale e a occupazione straniera".

<sup>2</sup> La Francia (1983) e i Paesi Bassi (1991) hanno dichiarato che questo paragrafo del Preambolo (e anche il precedente, secondo i Paesi Bassi) contengono affermazioni discutibili e non pertinenti in relazione al contenuto della Convenzione.



Convengono quanto segue:<sup>3</sup>

## PARTE I

### Articolo 1.

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Alcuni Stati hanno apposto delle riserve o fatto delle dichiarazioni di portata generale che subordinano l'applicazione della Convenzione stessa alla conformità con la legislazione costituzionale interna e alla Shari'ah islamica o comunque ai precetti dell'Islam. Si tratta di: Arabia Saudita (2000 – lo Stato si riserva di non applicare le norme della Convenzione che contrastano con la legge islamica. Obiezioni a tale riserva sono state depositate nel 2001 da Austria, Danimarca, Finlandia [2002], Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia); Brunei (2006 – hanno avanzato obiezione a tale riserva, tra il 2006 e il 2007: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria); Mauritania (2001 – obiezioni sono state avanzate nel 2002 da: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia [comunicazione], Germania, Irlanda [comunicazione], Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia); Oman (2006 – hanno fatto obiezione gli stessi Stati citati con riguardo alla riserva del Brunei, con esclusione del Canada); Malesia (1995 – obiezioni sono state depositate nel corso del 1996 da: Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi); Pakistan (1996 – riserva sulle disposizioni contrastanti con la Costituzione nazionale. Obiezioni sono state depositate nel corso del 1997 da Austria, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi).

La Thailandia (1985) ha dichiarato che la Convenzione è in accordo con i principi della Costituzione nazionale. Hanno obiettato a tale riserva: Germania (1986), Messico (1985), Paesi Bassi (1991), Svezia (1986). La Tunisia (1985) ha dichiarato che non adotterà misure in attuazione della Convenzione se queste sono in contrasto con il primo capitolo della Costituzione nazionale. Hanno fatto obiezione: Paesi Bassi (1991), Svezia (1986).

Il Messico (1980 – alla firma) ha dichiarato che applicherà la Convenzione secondo le proprie leggi.

L'Australia (1983) ha dichiarato che non accetterà interpretazioni della Convenzione che comportino la illegittimità delle norme interne sulle forze di difesa che escludono la partecipazione delle donne dalle azioni di combattimento diretto.

Il Cile (1989) ha dichiarato di riconoscere che il proprio ordinamento non è ancora interamente compatibile con la Convenzione e che si impegna a riformarlo.

La Francia (1983) e Monaco (2005) hanno dichiarato che la Convenzione non impedisce l'adozione di norme più favorevoli alle donne. Monaco aggiunge che essa non ha effetti sulle norme costituzionali dello Stato e sui trattati stipulati con la Francia.

Da notare che clausole generali analoghe accompagnano riserve o dichiarazioni fatte in relazione a specifici articoli di portata particolarmente ampia, specialmente l'art. 2.

<sup>4</sup> Il Regno Unito (1986) ha dichiarato che il principio dell'art. 1 non si estende alle regole sulla successione al trono, i titoli nobiliari o onorifici, le precedenze sociali o la materia araldica, le gerarchie e gli ordini religiosi o le misure necessarie per l'efficienza in combattimento delle forze armate della Corona. Altri Stati hanno depositato dichiarazioni che escludono dalla portata dell'art. 1 le norme sulla successione al trono: Liechtenstein (1995), Monaco (2005), Spagna (1984). Analoga

### Articolo 2.

Gli Stati Parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;<sup>5</sup>
- b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;<sup>6,7</sup>
- g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.<sup>8,9</sup>

dichiarazione è stata fatta dal Marocco (1993) e dal Lesotho (1995), entrambi però con riferimento all'art. 2.

<sup>5</sup> Le Bahamas hanno apposto riserva alla norma dell'art. 2.a.

<sup>6</sup> La Nuova Zelanda (1985) ha apposto una riserva in relazione a talune consuetudini che governano la successione ereditaria di certi titoli di capo in taluni territori delle Isole Cook. Hanno obiettato Messico e Svezia.

Analoga riserva è stata apposta dalla Micronesia (2004). Hanno obiettato: Finlandia, Regno Unito, Svezia.

<sup>7</sup> Il Niger (1999) ha dichiarato che le norme dell'art. 2, lett. d) e f) non possono essere immediatamente applicate perché contrarie a pratiche e consuetudini che non possono essere cancellate con un atto d'autorità. Hanno obiettato: Danimarca, Finlandia, Svezia.

Gli Emirati Arabi Uniti (2004) hanno apposto riserva all'art. 2 f), in quanto contrario a norme della Shari'ah in materia di eredità. Hanno obiettato: Austria, Francia, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

<sup>8</sup> L'Iraq ha apposto riserva all'art. 2, lettere f) e g). Hanno obiettato: Messico, Svezia.

La Repubblica Popolare Democratica di Corea (2001) ha apposto riserva sull'art. 2 f). Hanno obiettato: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Ungheria.

<sup>9</sup> L'Egitto (1981) si riserva di conformarsi alla norma dell'art. 2 in quanto compatibile con la Shari'ah – hanno obiettato: Germania, Paesi Bassi, Svezia,

L'Algeria (1996) si riserva di applicare questo articolo solo in quanto non contrasti con il codice della famiglia algerino – hanno obiettato: Germania, Norvegia, Paesi Bassi.

Il Bahrain (2002) si riserva di applicare la norma solo nei limiti in cui non contrasti con la Shari'ah islamica – hanno obiettato: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.

**Articolo 3.**

Gli Stati Parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

**Articolo 4.**

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.<sup>10</sup>

2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

**Articolo 5.**

Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

- a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;<sup>11</sup>
- b) al fine di far sì che l'educazione familiare<sup>12</sup> contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che

Il Bangladesh ha apposto riserva sull'art. 2 in quanto contrasta con la Shari'ah fondata sul Corano e la Sunna – obiezioni presentate da Paesi Bassi e Svezia.

La Libia (1989) si riserva di non applicare l'art. 2 in contrasto con le norme imperative della legge islamica relative all'eredità fondiaria – obiezioni presentate da: Danimarca, Finlandia, Germania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.

Il Marocco (1993) dichiara che l'art. 2 è compatibile con il codice di famiglia marocchino, in particolare le norme, derivanti principalmente dalla Shari'ah, che "si sforzano di trovare un equilibrio tra i coniugi per preservare la genuinità [coherence] della vita della famiglia". Hanno depositato obiezione i Paesi Bassi.

Singapore (1995) si riserva di non applicare l'art. 2 se incompatibile con le norme religiose o lo statuto giuridico personale di taluni individui che compongono la sua società multirazziale e multireligiosa (obiezioni sono state avanzate da Finlandia e Norvegia, nonché dai Paesi Bassi e dalla Svezia [attraverso comunicazione]).

La Siria (2003) ha apposto riserva sull'art. 2. Obiezioni alla riserva della Siria sono state presentate nel 2003 e 2005 da Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia.

<sup>10</sup> Il Regno Unito (1986) si riserva di mantenere norme più favorevoli alle donne anche nel lungo periodo. V. anche le posizioni espresse da Francia e Monaco nella nota alla fine del Preambolo.

<sup>11</sup> L'India (1993) ha dichiarato che applicherà l'art. 5 a) in accordo con la propria linea di non-ingerenza nelle questioni di statuto personale regolate da ciascuna delle Comunità del Paese.

La Malesia (1995) ha apposto riserva all'art. 5.a. Obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo.

Riserva all'intero art. 5 è stata apposta anche dal Niger (1999) – v. obiezioni nella nota all'art. 2.

<sup>12</sup> La Francia (1983) ha dichiarato che l'espressione "educazione familiare" si riferisce all'educazione pubblica che tocca l'argomento della famiglia e che l'art. 5 in generale va interpretato alla luce del diritto

uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.<sup>13</sup>

**Articolo 6.**

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

**PARTE II****Articolo 7.**

Gli Stati Parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

- a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;<sup>14</sup>
- b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;<sup>15</sup>
- c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

**Articolo 8.**

Gli Stati Parti prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

**Articolo 9.**

1. Gli Stati Parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati Parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.<sup>16 17</sup>

alla vita privata e familiare. Analoga dichiarazione è avanzata dal Niger (1999).

<sup>13</sup> La Micronesia (2004) ha apposto una riserva in relazione a talune consuetudini che governano la successione ereditaria di certi titoli di capo in taluni territori della federazione. V. obiezioni nella nota all'art. 2 f).

<sup>14</sup> Le Maldive (1999), modificando una precedente riserva di portata generale, apposta nel 1993 e a cui era stata avanzata obiezione da Austria, Canada, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia) hanno apposto una riserva all'art. 7 a), subordinando il principio in esso stabilito alle disposizioni della costituzione nazionale. Obiezioni sono state comunicate da Finlandia e Germania.

<sup>15</sup> La Malesia (1995) ha apposto riserva all'art. 7 b). Obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo.

Monaco (2005) si riserva di non applicare tale principio al reclutamento delle forze di polizia.

Israele (1991) si riserva di non applicare il principio ai giudici dei tribunali religiosi.

<sup>16</sup> Riserve all'art. 9.2 sono state avanzate da Algeria (1996 – obiezioni: v. nota art. 2); Arabia Saudita (2000 – obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo); Bahamas (1993); Bahrain (2002 – obiezioni: v. nota

## PARTE III

## Articolo 10.

Gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

- a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
- b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
- c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
- d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
- e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
- f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
- g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;
- h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese

all'art. 2); Brunei (2006 – obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo); Giordania (1992 – ha obiettato la Svezia); Kuwait (1994 – la nazionalità è determinata da quella del padre; hanno obiettato: Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia); Libano (1997 – hanno obiettato: Austria, Paesi Bassi, Svezia); Malesia (1995 – obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo); Marocco (1993 – acquisizione della cittadinanza della madre solo in casi particolari di padre ignoto, apolide o elettivamente in caso di padre straniero se nato e residente in Marocco – obiezioni: v. nota all'art. 2); Repubblica Popolare Democratica di Corea (2001 – obiezioni: v. nota all'art. 2); Repubblica di Corea (1984 – obiezioni presentate dal Messico e Svezia); Oman (2006 – obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo); Siria (2003 – obiezioni: v. nota all'art. 2); Tunisia (1985 – obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo).

<sup>17</sup> La Francia, alla firma (1980, non confermato alla ratifica), ha dichiarato che l'art. 9 non preclude l'applicazione del codice della nazionalità. Riserva di contenuto analogo è stata fatta da Monaco (2005).

Il Regno Unito (1986) ha dichiarato che intende mantenere alcune norme interne temporanee o transitorie che contrastano con l'art. 9.

L'Iraq (1986 – obiezioni: v. nota all'art. 2.g) e gli Emirati Arabi Uniti (2004 – obiezioni: v. nota all'art. 2.f) hanno apposto riserva sull'intero art. 9.

La Corea (Repubblica di) aveva apposto, alla firma (1984), una riserva all'intero art. 9, ritirata nel 1999.

La Giamaica (1995) ha ritirato la propria riserva all'art. 9.2 apposta alla ratifica (1984).

le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

## Articolo 11.

1. Gli Stati Parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
- b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente;
- d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;<sup>18 19</sup>
- e) il diritto alla sicurezza sociale alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
- f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.<sup>20</sup>

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:<sup>21</sup>

- a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
- b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
- c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;

<sup>18</sup> La Micronesia (2004) appone riserva all'art. 11.1 d) e 11.2 b) in quanto non in grado di dare loro applicazione in tutti i territori della federazione. V. le obiezioni nella nota all'art. 2.

<sup>19</sup> L'Irlanda (1985) considera la sua vigente legislazione, nazionale e comunitaria, adeguata a garantire i diritti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 11. Si riserva inoltre il diritto di mantenere, nel campo della sicurezza sociale, norme più favorevoli alle donne che agli uomini. Analoga riserva si estende all'art. 13 a).

<sup>20</sup> Malta (1991) si riserva di interpretare l'art. 11.1 in modo da consentire limitazioni all'impiego delle donne in determinati lavori a protezione della salute della donna o del feto, nonché in ottemperanza ad obblighi internazionali dello Stato. Analoga interpretazione è adottata da Singapore (1995) che inoltre dichiara non necessario estendere le garanzie dell'art. 11 al ristretto numero di donne che non ricadono nella normativa nazionale in materia di lavoro. V. obiezioni nella nota all'art. 2.

<sup>21</sup> L'Australia (1983), osservando che la normativa in materia di tutela della lavoratrice madre varia da stato a stato nell'ambito della federazione, ha apposto una riserva all'art. 11.2.

d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.<sup>22</sup>  
 3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.<sup>23</sup>

#### Articolo 12.

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.  
 2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati Parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.<sup>24</sup>

#### Articolo 13.

Gli Stati Parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:  
 a) il diritto agli assegni familiari;<sup>25</sup>  
 b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;  
 c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.

#### Articolo 14.

1. Gli Stati Parti tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica della loro famiglia, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.  
 2. Gli Stati Parti prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:  
 a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;

<sup>22</sup> Il Regno Unito (1986) si riserva di applicare le proprie norme in materia pensionistica e di condizionare i benefici dell'art. 11.2 ad un determinato periodo di lavoro.

<sup>23</sup> L'Austria (1982) si riserva di applicare l'art. 11 nei limiti della propria legislazione.

La Malesia interpreta l'art. 11 come riferito alla proibizione della discriminazione solo tra uomini e donne (obiezioni alle riserve della Malesia: v. nota alla fine del Preambolo).

<sup>24</sup> Sulla riserva dell'Irlanda v. nota all'art. 11.

<sup>25</sup> Malta (1991) si riserva il diritto di continuare ad applicare leggi che uniscono il reddito della donna a quello del marito a fini fiscali o che attribuiscono benefici economici familiari al marito, identificato quale capofamiglia. Malta si riserva infine di mantenere in vigore talune leggi non conformi alla Convenzione per un periodo transitorio.

Una riserva analoga in relazione all'identificazione del marito come capofamiglia ai fini dell'intestazione di determinati benefici economici familiari è avanzata da Monaco (2005).

b) di poter accedere a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;  
 c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;<sup>26</sup>  
 d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;  
 e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo;  
 f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;  
 g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiari ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;  
 h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, condizioni igienico-sanitarie, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.<sup>27</sup>

### PARTE IV

#### Articolo 15.

1. Gli Stati Parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.  
 2. Gli Stati Parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.<sup>28</sup>  
 3. Gli Stati Parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.<sup>29</sup>  
 4. Gli Stati Parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> La Francia (1983) si riserva di interpretare tale norma come implicante che le donne in determinate condizioni familiari o lavorative accedono ai servizi di sicurezza sociale individualmente.

<sup>27</sup> La Francia (1983) dichiara che la lettera h) non implica che l'accesso ai servizi menzionati sia a titolo gratuito.

<sup>28</sup> La Svizzera (1997) si è riservata di applicare talune disposizioni temporanee del proprio codice civile in contrasto con il principio dell'art. 15.2.

Gli Emirati Arabi Uniti (2004) si riservano di applicare disposizioni della Shari'ah in materia di capacità legale, di testimoniare e negoziale delle donne in conflitto con la norma dell'art. 15.2.

<sup>29</sup> Il Regno Unito (1986) intende che la nullità si riferisca alla clausola che produce l'effetto discriminatorio, non necessariamente all'intero contratto.

<sup>30</sup> Riserva è stata avanzata in relazione alle limitazioni fissate per la donna dalla legge nazionale circa la scelta del domicilio coniugale da: Algeria, Bahrain, Giordania, Marocco, Oman, Niger, Siria, Tunisia. Per le riserve si rinvia alle note agli artt. 2, 9 e al Preambolo. Malta (1991) si riserva di mantenere in vigore talune leggi non conformi alla Convenzione per un periodo transitorio.

**Articolo 16.**

1. Gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:<sup>31</sup>
- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;<sup>32</sup>
  - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
  - c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e del suo scioglimento;<sup>33</sup>
  - d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
  - e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;<sup>34</sup>
  - f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;<sup>35 36 37</sup>
  - g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;<sup>38</sup>

<sup>31</sup> L'India (1993) ha dichiarato che applicherà l'art. 16.1 in accordo con la propria linea di non-ingerenza nello statuto personale di ciascuna Comunità.

<sup>32</sup> L'Oman (2006) ha apposto riserva alle lettere a), c) e f) dell'art. 16. Obiezioni: v. nota alla fine del Preambolo.

<sup>33</sup> Il Bangladesh (1984) ha apposto riserva all'art. 16.1 c). Obiezioni: v. nota all'art. 2.

Il Niger ha apposto una riserva alle lettere c), e) e g) dell'art. 16. Per le obiezioni a tale riserva v. nota all'art. 2.

La Giordania (1992) ha avanzato riserva alla lett. c) in relazione ai diritti di mantenimento e riparazione a seguito della dissoluzione del matrimonio. Obiezioni: v. nota all'art. 9.

La Libia (1989) ha apposto riserve alle lettere c) e d) in quanto riferite a diritti non compresi nella Shari'ah (obiezioni: v. nota all'art. 2).

La Siria ha avanzato riserva alle lettere c), d), f) e g), nonché al secondo comma dell'art. 16. Per le obiezioni: v. nota all'art. 2.

Il Libano (1997) ha apposto riserva alle lettere c), d), f), g) (quest'ultima limitatamente alla scelta del nome). Per le obiezioni, v. nota all'art. 9.

La Tunisia (1985) ha apposto riserva alle lettere c), d), f), g) e h), in quanto in contrasto con la normativa nazionale in materia di famiglia. V. le obiezioni nella nota alla fine del Preambolo.

<sup>34</sup> Malta (1991) e Monaco (2005) hanno apposto riserva rispetto alla possibilità di interpretare l'art. 16.1 e) come implicante un obbligo di rendere l'aborto legale.

<sup>35</sup> Il Regno Unito (1986) dichiara che l'interesse del fanciullo, oltre a non rilevare direttamente in una convenzione riguardante la discriminazione contro le donne, non è, nell'ordinamento britannico, l'interesse supremo in materia di adozione, mentre lo è in materie quali la tutela legale.

<sup>36</sup> L'Irlanda ha apposto una riserva interpretativa in base alla quale le lettere d) e f) dell'art. 16 non comportano una completa equiparazione degli uomini alle donne per quanto concerne affidamento, adozione o custodia dei figli nati fuori dal matrimonio.

<sup>37</sup> Riserva alla lett. f) in quanto non compatibile con la Shari'ah, è stata apposta dal Kuwait. Obiezioni: v. nota all'art. 9.2.

<sup>38</sup> Circa la scelta del cognome, riserva è stata posta da Francia (1983), Svizzera (1997) e Monaco (2005).

h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.<sup>40</sup>

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.<sup>41 42 43</sup>

**PARTE V**

**Articolo 17.**

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, è istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto "il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato Parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.

La Corea (Repubblica di) (1984) aveva apposto riserva alle lettere c), d), f) e g) dell'art. 16.1. Germania, Messico e Svezia avevano depositato opposizione. Nel 1991 la Corea ritirava le riserve, con la sola eccezione di quella alla lettera g).

<sup>39</sup> La Giordania (1992) si riserva di non applicare le lettere d) e g). Obiezioni: v. nota all'art. 9.

<sup>40</sup> La Svizzera (1997) ha avanzato riserva alla lett. h) alla luce di alcune norme provvisorie del proprio codice civile.

Le Bahamas (1993) hanno apposto riserva.

<sup>41</sup> L'India ha dichiarato che, pur concordando con l'obbligo di registrazione dei matrimoni, non è in grado di garantire tale principio considerando la vastità dello Stato, il pluralismo religioso e il livello di analfabetismo.

<sup>42</sup> L'Egitto (1981) si riserva di applicare l'art. 16 in quanto non contrasti con la Shari'ah, che afferma la complementarità tra i coniugi, impone il dovere di mantenimento della moglie a carico del marito e condiziona al controllo del giudice solo il divorzio voluto dalla moglie. Obiezioni: v. nota all'art. 2. In senso analogo si è espresso, apponendo una riserva, il regno del Marocco (1993 – obiezioni: v. nota all'art. 2) e gli Emirati Arabi Uniti (2004 – obiezioni: v. nota all'art. 2).

Singapore (1995) ha apposto la stessa riserva avanzata anche per l'art. 2 – per le obiezioni v. nota a quest'ultimo articolo.

Israele (1991) si riserva di non applicare integralmente l'art. 16 nella misura in cui le sue disposizioni relative allo statuto personale contrastano con le leggi vincolanti le diverse comunità religiose.

L'Algeria (1996) ha dichiarato che l'art. 16 non contrasta con il codice algerino della famiglia. Obiezioni: v. nota all'art. 2.

Il Bahrain (2002) ha fatto riserva all'art. 16 per quanto in esso contrasta con la Shari'ah (Obiezioni: v. nota all'art. 2). Analoga riserva è stata avanzata dalle Maldive (nel 1999, modificando la precedente riserva generale apposta nel 1993. Obiezioni: v. nota all'art. 7 a)).

L'Iraq (1986) ha apposto riserva all'art. 16, commi 1 e 2.

Malta (1991) si riserva di non dare immediata applicazione alle norme dell'art. 16 che richiedono riforme legislative.

<sup>43</sup> La Micronesia (2004) ha apposto una riserva in relazione a talune consuetudini che governano la successione ereditaria di certi titoli di capo in taluni territori della federazione. V. obiezioni nella nota all'art. 2 f).

3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parti per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati Parti.

4. I membri del Comitato sono elencati nel corso di una riunione degli Stati Parti convocata dal Segretario generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per coprire le vacanze fortuite lo Stato Parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.

9. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

#### Articolo 18.

1. Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

- a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
- b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

#### Articolo 19.

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.

#### Articolo 20.

1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti

presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.

2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

#### Articolo 21.

1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati Parti.

2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

#### Articolo 22.

Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

### PARTE VI

#### Articolo 23.

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato Parte, oppure
- b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

#### Articolo 24.

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

#### Articolo 25.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

<sup>44</sup> Nel 1995, il Comitato per l'Eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha adottato (Doc. CEDAW/SP/1995/2) un emendamento all'art. 20.1, successivamente approvato dall'Assemblea Generale con risoluzione 50/2002 del 1996, che dispone: "Il Comitato si riunisce ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione. La durata delle sessioni del Comitato sarà determinata da una riunione degli Stati Parti alla presente Convenzione, salvo l'approvazione dell'Assemblea Generale". Per l'entrata in vigore di tale emendamento è richiesta la volontà favorevole dei due terzi degli Stati Parti. Al gennaio 2009 gli stati che hanno approvato l'emendamento sono 53.

**Articolo 26.**

1. Ogni Stato Parte può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

**Articolo 27.**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.

**Articolo 28.**

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati Parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

**Articolo 29.**

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato Parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato Parte che avrà formulato tali riserve.<sup>45</sup>
3. Ogni Stato Parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento togliere tale riserva, per mezzo di

una notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

**Articolo 30.**

La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

*In fede di che*, i sottoscritti deliberatamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

<sup>45</sup> Riserva su questo articolo è stata posta dai seguenti Stati: Algeria (1996), Arabia Saudita (2000), Argentina (1985), Bahamas (1993), Bahrain (2002), Brasile (1984), Brunei (2006), Cina (1980), Cuba (1980), Repubblica Democratica di Corea (2001), Egitto (1981), El Salvador (1981), Emirati Arabi Uniti (2004) Etiopia (1981), Francia (1983), India (1983), Indonesia (1984), Iraq (1986), Israele (1991), Giamaica (1984), Kuwait (1994), Libano (1997), Marocco (1993), Mauritius (1984), Micronesia (2004), Monaco (2005), Myanmar (1997), Niger (1999), Oman (2006), Pakistan (1996), Singapore (1995), Siria (2003), Thailandia (1985), Trinidad e Tobago (1990), Tunisia (1985), Turchia (1985), Venezuela (1883), Vietnam (1982), Yemen (1984).



**Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:**

Afghanistan, 5 marzo 2003; Albania, 11 maggio 1994; Algeria, 22 maggio 1996; Andorra, 15 gennaio 1997; Angola, 17 settembre 1986; Antigua e Barbuda, 1 agosto 1989; Arabia Saudita, 7 settembre 2000; Argentina, 15 luglio 1985; Armenia, 13 settembre 1993; Australia, 28 luglio 1983; Austria, 31 marzo 1982; Azerbaijan, 10 luglio 1995; Bahamas, 6 ottobre 1993; Bahrain, 18 giugno 2002; Bangladesh, 6 novembre 1984; Barbados, 16 ottobre 1980; Belarus, 4 febbraio 1981; Belgio, 10 luglio 1985; Belize, 16 maggio 1990; Benin, 12 marzo 1992; Bhutan, 31 agosto 1981; Bolivia, 8 giugno 1990; Bosnia - Erzegovina, 21 settembre 1993; Botswana, 13 agosto 1996; Brasile, 1 febbraio 1984; Brunei, 24 maggio 2006; Bulgaria, 8 febbraio 1982; Burkina Faso, 14 ottobre 1987; Burundi, 8 gennaio 1992; Cambogia, 15 ottobre 1992; Camerun, 23 agosto 1994; Canada, 10 dicembre 1981; Capo Verde, 5 dicembre 1980; Ciad, 9 giugno 1995; Cile, 7 dicembre 1989; Cina, 4 novembre 1980; Cipro, 23 luglio 1985; Colombia, 19 gennaio 1982; Comoros, 31 ottobre 1994; Congo, 26 luglio 1982; Corea (Repubblica democratica popolare), 27 febbraio 2001; Corea (Repubblica di), 27 dicembre 1984; Costa d'Avorio, 18 dicembre 1995; Costa Rica, 4 aprile 1986; Croazia, 29 settembre 1992; Cuba, 17 luglio 1980; Danimarca, 21 aprile 1983; Dominica, 15 settembre 1980; Ecuador, 9 novembre 1981; Egitto, 18 settembre 1981; El Salvador, 19 agosto 1981; Emirati arabi Uniti, 6 ottobre 2004; Eritrea, 5 settembre 1995; Estonia, 21 ottobre 1991; Etiopia, 10 settembre 1981; Fiji, 28 agosto 1995; Filippine, 5 agosto 1981; Finlandia, 4 settembre 1986; Francia, 14 dicembre 1983; Gabon, 21 gennaio 1983; Gambia, 16 aprile 1993; Georgia, 26 ottobre 1994; Germania, 10 luglio 1985; Ghana, 2 gennaio 1986; Giamaica, 19 ottobre 1984; Giappone, 25 giugno 1985; Gibuti, 2 dicembre 1998; Giordania, 1 luglio 1992; Grecia, 7 giugno 1983; Grenada, 30 agosto 1990; Guatemala, 12 agosto 1982; Guinea, 9 agosto 1982; Guinea Equatoriale, 23 ottobre 1984; Guinea-Bissau, 23 agosto 1985; Guyana, 17 luglio 1980; Haiti, 20 luglio 1981; Honduras, 3 marzo 1983; India, 9 luglio 1993; Indonesia, 13 settembre 1984; Iraq, 13 agosto 1986; Irlanda, 23 dicembre 1985; Islanda, 18 giugno 1985; Isole Cook, 11 agosto 2006; Isole Marshall, 2 marzo 2006; Isole Salomone, 6 maggio 2002; Israele, 3 ottobre 1991; Italia, 10 giugno 1985; Kazakistan, 26 agosto 1998; Kenia, 9 marzo 1984; Kiribati, 17 marzo 2004; Kuwait, 2 settembre 1994; Kirghizistan, 10 febbraio 1997; Laos, 14 agosto 1981; Lesotho, 22 agosto 1995; Lettonia, 14 aprile 1992; Libano, 16 aprile 1997; Liberia, 17 luglio 1984; Libia, 16 maggio 1989; Liechtenstein, 22 dicembre 1995; Lituania, 18 gennaio 1994; Lussemburgo, 2 febbraio 1989; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 18 gennaio 1994; Madagascar, 17 marzo 1989; Malawi, 12 marzo 1987; Maldive, 1 luglio 1993; Malesia, 5 luglio 1995; Mali, 10 settembre 1985; Malta, 8 marzo 1991; Marocco, 21 giugno 1993; Mauritania, 10 maggio 2001; Mauritius, 9 luglio 1984; Messico, 23 marzo 1981; Micronesia, 1 settembre 2004; Moldavia, 1 luglio 1994; Monaco, 18 marzo 2005; Mongolia, 20 luglio 1981; Montenegro, 14, 23 ottobre 2006; Mozambico, 21 aprile 1997; Myanmar, 22 luglio 1997; Namibia, 23 novembre 1992; Nepal, 22 aprile 1991; Nicaragua, 27 ottobre 1981; Niger, 8 ottobre 1999; Nigeria, 13 giugno 1985; Norvegia, 21 maggio 1981; Nuova Zelanda, 10 gennaio 1985; Oman, 7 febbraio 2006; Paesi Bassi, 10, 23 luglio 1991; Pakistan, 12 marzo 1996; Panama, 29 ottobre 1981; Papua Nuova Guinea, 12 gennaio 1995; Paraguay, 6 aprile 1987; Perù, 13 settembre 1982; Polonia, 30 luglio 1980; Portogallo, 13, 30 luglio 1980; Regno Unito, 7 aprile 1986; Repubblica Ceca, 22 febbraio 1993; Repubblica Centrafricana, 21 giugno 1991; Repubblica democratica del Congo, 17 ottobre 1986; Repubblica Dominicana, 2 settembre 1982; Romania, 7 gennaio 1982; Ruanda, 2 marzo 1981; Russia, 23 gennaio 1981; Saint Kitts and Nevis, 25 aprile 1985; Saint Vincent e Grenadine, 4 agosto 1981; Samoa, 25 settembre 1992; San Marino, 10 dicembre 2003; São Tomé e Príncipe, 3 giugno 2003; Santa Lucia, 8 ottobre 1982; Senegal, 5 febbraio 1985; Serbia, 12, 21 marzo 2001; Seychelles, 5 maggio 1992; Sierra Leone, 11 novembre 1988; Singapore, 5 ottobre 1995; Siria, 28 marzo 2003; Slovacchia, 6, 28 maggio 1993; Slovenia, 2, 6 luglio 1992; Spagna, 5 gennaio 1984; Sri Lanka, 5 ottobre 1981; Sudafrica, 15 dicembre 1995; Suriname, 1 marzo 1993; Svezia, 2 luglio 1980; Svizzera, 27 marzo 1997; Swaziland, 26 marzo 2004; Tagikistan, 26 ottobre 1993; Tanzania, 20 agosto 1985; Thailandia, 9 agosto 1985; Timor Est, 16 aprile 2003; Togo, 26 settembre 1983; Trinidad e Tobago, 12 gennaio 1990; Tunisia, 20 settembre 1985; Turchia, 20 dicembre 1985; Turkmenistan, 1 maggio 1997; Tuvalu, 6 ottobre 1999; Ucraina, 12 marzo 1981; Uganda, 22 luglio 1985; Ungheria, 22 dicembre 1980; Uruguay, 9 ottobre 1981; Uzbekistan, 19 luglio 1995; Vanuatu, 8 settembre 1995; Venezuela, 2 maggio 1983; Vietnam, 17 febbraio 1982; Yemen, 15, 30 maggio 1984; Zambia, 21 giugno 1985; Zimbabwe, 13 maggio 1991.